



## Comunicazioni liquidazioni Iva e avvisi bonari

Siamo tutti d'accordo sul fatto che occorre combattere l'evasione fiscale.

Sedersi a tavolino ed elaborare una riforma che migliori il sistema è più oneroso di introdurre mille nuovi adempimenti. Più oneroso perché i mille nuovi adempimenti sono a costo zero per il Governo ma costano tanto a noi commercialisti, longa manus del Fisco che lavora ogni giorno senza sosta per soddisfare tutte le richieste che vengono "dall'alto" e spesso non ribaltando il costo del maggior lavoro sui clienti.

Questo maggior lavoro non è retribuito neanche con un maggior dialogo, cooperazione e trasparenza, tanto che ci troviamo a fare i conti con imprevisti cadeau, come quello delle lettere inviate ai contribuenti a seguito della presentazione delle comunicazioni IVA trimestrali.

L'art. 21bis D.L. 78/2010 precisa che *"Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente .... può fornire i chiarimenti necessari .... ovvero versare quanto dovuto **avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**".*

Le norme, tuttavia, spesso nascondono insidie e infatti la stessa prosegue precisando che *"Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **indipendentemente dalle condizioni ivi previste**".*

Quel che stona con la previsione del ravvedimento operoso non è tanto il richiamo all'art. 54-bis comma 2-bis che nello specifico recita *"**Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (entro il giorno 16 del mese successivo), degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (liquidazione annuale entro il 16 marzo o in dichiarazione), nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (acconto IVA)**"* ma è quell'inciso *"**indipendentemente dalle condizioni ivi previste**"* che attribuisce all'Ufficio il "super-potere" di inviare avvisi bonari in qualsiasi momento e senza dover dimostrare un eventuale pericolo per la riscossione.

A seguito della presentazione delle nuove comunicazioni l'Agenzia delle Entrate ha recapitato numerose lettere ai contribuenti non in regola con i versamenti nelle quali invita questi ultimi a pagare quanto dovuto entro 30 giorni per poter usufruire della riduzione delle sanzioni (10%) e specificando che oltre tale termine la sanzione applicata sarà del 30%.

In questo modo l'Agenzia delle Entrate ha, di fatto, eliminato la precisa indicazione di legge dell'art. 21bis che rimandava alla possibilità di usufruire del ravvedimento operoso, senza dare neanche cenno nelle lettere di *compliance* inviate nel mese di luglio che avrebbe richiesto il pagamento anticipato dell'IVA non versata.

Oltre alla violazione dello Statuto del Contribuente nelle parti riferite al principio di affidamento e al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, questo comportamento mette in difficoltà tutte le imprese e i professionisti che avevano già pianificato la loro attività tenendo conto delle provviste finanziarie a disposizione. Una spesa



imprevista si traduce in uno sconvolgimento dei piani d'investimento e in un impatto negativo sulla produzione di beni e servizi, dunque incide indirettamente sulla capacità produttiva dell'intero paese.

Sarebbe stato più trasparente e corretto da parte dell'Agenzia delle Entrate informare per tempo i consulenti e le aziende invece di realizzare autonomamente una manovra per anticipare i tempi di riscossione nascosta dietro il più nobile intento di perseguire l'evasione fiscale!

Alla luce di tale impostazione s'innescia un meccanismo paradossale: molti contribuenti che si trovano in momentanea difficoltà finanziaria avranno maggiore convenienza a presentare tardivamente la comunicazione.

Ad esempio, una società che ha correttamente adempiuto agli obblighi di comunicazione delle liquidazioni Iva e che avrebbe dovuto versare per il primo trimestre IVA l'importo di € 20.000, in caso di omesso pagamento entro la scadenza ordinaria, si vedrebbe recapitare oggi un avviso bonario con le sanzioni al 10% (quindi 2.000 euro) più relativi interessi. Secondo le disposizioni della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 104/E del 28 luglio 2017 che disciplina il sistema sanzionatorio di tali adempimenti, la stessa società potrebbe ritenere conveniente non inviare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, effettuare l'adempimento solo in un momento successivo e avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso pagando imposta e sanzioni ridotte.

Napoli 29/09/2017

Autori: Dott.ssa Erika Capobianco – Dott. Claudio Turi - Dott. Paolo Vitelli – Redazione UGDCEC Napoli